

Percorsi promiscui pedonali e ciclabili

Nell'ambito della mobilità è di uso comune sentire parlare di "pista ciclopedonale" o di "percorso ciclopedonale". Il termine "ciclopedonale" deriva dalla fusione di pedonale e ciclabile.

Tali termini non trovano però un riscontro nella normativa vigente, che invece definisce:

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Regolamento del CDS *art. 122 c.9 let.c* (fig. II.92/b)

o, similamente,

PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE

DM557/99 *art.4 c.1 let.c*

DOVE SI POSSONO REALIZZARE (cfr. art.4 c.5 DM 557)

Per realizzare un percorso ciclopedonale è opportuno che il traffico pedonale sia ridotto e siano assenti attività attrattive di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

Purtroppo, specialmente in ambito urbano, i Comuni tendono ad eccedere nell'uso di questo strumento che, invece, andrebbe applicato con maggiore cautela.

Di norma, si possono realizzare all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ma anche su parti della strada esterne alla carreggiata, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale. Ciò non consentirebbe realizzare un percorso promiscuo pedonale e ciclabile in presenza di una pista ciclabile.

USO FACOLTATIVO (cfr. art. 182 c. 9 CDS)

I ciclisti non sono obbligati ad utilizzare i percorsi ciclopedonali, perché non sono piste ad essi riservate.

PRIORITA' AI PEDONI (cfr. art. 182 c. 4 CDS)

I ciclisti hanno l'obbligo di condurre la bicicletta a mano qualora siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

VELOCITA' DI TRANSITO (Circ. PCM 31/03/1993 n.432 parte II, 3.7)

I ciclisti debbono procedere ad una velocità tale da evitare situazioni di pericolo (velocità generalmente non superiore a 10 km/h).

DIMENSIONI (cfr. art.4 c.5 DM 557)

Larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili.

GIURISPRUDENZA SULL'USO FACOLTATIVO

- Il 13/05/2017 il sig. R.L. consultò l'autore per l'opposizione ad una sanzione addebitatagli in occasione di un sinistro stradale. Con i chiarimenti forniti, il sig. R.L. ebbe il conforto di una sentenza favorevole. Sentenza n.124 del 12/06/2017 Giudice di pace di Belluno
- Nel maggio 2018 il ciclista professionista Davide Ballerini rimaneva coinvolto in un sinistro stradale mentre si allenava nella strada lungolago di Como e veniva contravvenzionato per non avere utilizzato la prospiciente pista ciclopedonale, a cui si oppose. Anche in questo caso venne data ragione al ricorrente. Sentenza n.1027 del 13/11/2018 Giudice di pace di Como

In entrambi i casi i Giudici fecero riferimento al parere rilasciato dal MIT all'autore, che si esprime sulla non obbligatorietà d'uso dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili.

